



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 17 marzo 2026 (preceduto da reclamo presentato l'11 luglio 2025), il ricorrente, titolare di un'autocarrozzeria e cessionario di un credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale, espone di non aver ricevuto il pagamento di una somma a suo dire concordata in sede di trattativa stragiudiziale con una liquidatrice dell'impresa convenuta.

Chiede pertanto la condanna dell'impresa al pagamento della somma di euro 12.000,94, oltre alla somma di euro 1.459,12, a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale prestata da un avvocato.

L'impresa non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio rileva che la convenuta è un'impresa SEE che opera nel territorio della Repubblica Italiana in regime di libertà di prestazione di servizi ex art. 24, CAP.



In data 1° ottobre 2025, l'Autorità di vigilanza dello Stato estero di appartenenza ha emesso nei confronti di tale impresa il divieto di svolgimento di attività transfrontaliera in tutti i rami assicurativi in libera prestazione di servizi in altri Stati membri dell'Unione europea, fino a quando la stessa non si fosse conformata agli *standard* normativi previsti.

Già in data 1° luglio 2025 la medesima Autorità di vigilanza ha vietato all'impresa, per il periodo di tre mesi, di stipulare contratti di assicurazione, nonché di prorogare la durata dei contratti esistenti ed estenderne la copertura nell'ambito dell'attività assicurativa transfrontaliera in libera prestazione di servizi in tutti i rami assicurativi.

In base al comunicato diffuso dall'Autorità competente, le misure adottate appaiono giustificate, in quanto *“non sono ancora state affrontate tutte le debolezze, le incoerenze e le distorsioni del suo comportamento sul mercato relative ai reclami e le preoccupazioni delle autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti”*.

Da ultimo, con avviso pubblicato dall'IVASS in data 10 giugno 2026, è stato reso noto che l'Autorità di vigilanza dello Stato estero di appartenenza ha revocato, in data 9 giugno 2026, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa all'impresa convenuta. A decorrere dalla medesima data, l'impresa non è autorizzata a stipulare nuovi contratti di assicurazione, né a prorogare la durata o ampliare la copertura delle polizze assicurative in essere; inoltre, non è autorizzata a disporre liberamente dei propri attivi. Resta tuttavia fermo, secondo quanto precisato dall'IVASS, che le polizze assicurative già stipulate con la convenuta rimangono valide e forniscono copertura fino alla rispettiva scadenza.

Nel caso di specie, il ricorso è stato presentato in epoca anteriore alla menzionata revoca. Pertanto, analogamente a quanto già statuito da questo Arbitro con la decisione 15 luglio 2026, n. 720, non ricorre la causa di inammissibilità (*rectius*: di improcedibilità) prevista dall'art. 9, comma 1, lett. i), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, “Decreto”), la quale opera esclusivamente con riguardo alle domande presentate successivamente alla perdita della *“qualifica di impresa o di intermediario a seguito di provvedimenti emanati ai sensi del codice delle assicurazioni che ne hanno disposto la revoca o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio o la liquidazione coatta amministrativa o la cancellazione dal registro unico degli intermediari”*.

Nondimeno, il ricorso deve comunque essere dichiarato inammissibile, sia pure per differenti e concorrenti ragioni.

Come rilevato in narrativa, il ricorrente ha agito nella qualità di cessionario di un credito risarcitorio, derivante da un sinistro stradale in cui era stato coinvolto il cedente del credito stesso.

Questo Arbitro, con la Decisione AAS 3 luglio 2026, n. 624, alla quale si intende dare continuità, ha escluso i cessionari del credito dal novero dei soggetti legittimati a presentare ricorso dinanzi all'Arbitro Assicurativo, difettando essi della qualifica di *“cliente”* ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), Decreto e non trattandosi di controversia rimessa alla cognizione dell'Arbitro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Decreto: donde, la prima ragione di inammissibilità.



Arbitro Assicurativo

Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 908 del 20 agosto 2026

Altra autonoma ragione di inammissibilità va poi ravvisata nel superamento del limite di valore, di cui all'art. 3, comma 4, lett. b), Decreto, il quale dispone che, se la controversia, come nel caso in esame, riguarda *“il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile”*, tale limite è pari a euro 2.500.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA